

**GIUNTA REGIONALE  
DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI**

**VERBALE DELLA RIUNIONE CONGIUNTA DEL TAVOLO DI  
CONCERTAZIONE ISTITUZIONALE E GENERALE  
DEL 16 GENNAIO 2018**

Il giorno 16 gennaio 2018 alle ore 9,30 presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale si è svolta la riunione del Tavolo di Concertazione Istituzionale e del Tavolo di Concertazione Generale in seduta congiunta per discutere il seguente ordine del giorno:

1. PdL "Codice del Commercio"
2. Varie ed eventuali.

In rappresentanza delle Organizzazioni partecipanti al Tavolo sono presenti:

ALESSANDRO GHINELLI	ANCI
FEDERICO CAMPATELLI	ANCI
DANIELE CARUSO	ANCI
GIANLUCA NALDONI	CONFESERCENTI
GIANNI PICCHI	CONFCOMMERCIO
LUCA TONINI	CNA
PAOLO GORI	CONFARTIGIANATO
LAURA SIMONCINI	CONFARTIGIANATO
TOMMASO GIANASSI	CONFARTIGIANATO
GABRIELE BACCETTI	CONFINDUSTRIA
CINZIA BERNARDINI	CGIL
LAURA BERTI	LEGACOOP
ALESSANDRO GIACONI	ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE / AGCI
RITA LUPI	CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Presiede Stefano Ciuffo Assessore alle Attività produttive, al credito, al turismo, al commercio.

**ASSESSORE CIUFFO**

Introduce la riunione e chiede al dirigente Stefano Romagnoli di illustrare i contenuti del provvedimento, prima di aprire il dibattito.

**STEFANO ROMAGNOLI**

Fa presente, preliminarmente, che non è un'operazione agevole riassumere un testo come quello del commercio visto che interviene su tantissimi aspetti. Questo testo riordina tutta la materia del commercio, anche sulla base di una serie di normative nazionali che soprattutto in questi ultimi due anni, si sono stratificate in alcune parti del Testo Unico. Da quindi lettura del seguente documento:

La presente proposta di legge intende disciplinare l'intera materia del Commercio, sostituendosi alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), già oggetto di numerosi interventi di modifica (ad opera delle leggi regionali nn. 34/2007, 38/2009, 63/2011, 52/2012, 13/2013 e 35/2014) e della dichiarata incostituzionalità di alcuni suoi articoli, ad opera della sentenza Corte Cost. n. 165 dell'11 giugno 2014.

Nella proposta di legge viene anche ricondotta la disciplina delle manifestazioni fieristico-espositive, finora contenuta nella legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico).

Inoltre, negli ultimi mesi sono intervenute importanti norme nazionali che introducono novità nel settore della stampa quotidiana e periodica e soprattutto in quello della distribuzione di carburanti e che prevedono obblighi di adeguamento da parte delle Regioni.

Si rende necessario, pertanto, effettuare un riassetto complessivo delle norme, al fine di garantire organicità e coordinamento alle disposizioni e inserire gli adeguamenti necessari, attuando nel contempo una notevole semplificazione amministrativa.

In particolare, la proposta di legge introduce le seguenti novità:

**- relativamente al commercio in sede fissa:**

- per le medie e le grandi strutture di vendita, prevede la loro insediabilità solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui all'articolo 99, comma 1, lettera c) della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), stabilendo per entrambe le tipologie di strutture commerciali l'obbligo di contestualità tra autorizzazione amministrativa e titolo abilitativo edilizio, venuto meno per le grandi strutture a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo di legge che già lo prevedeva, censurato per altre ragioni;
- per le grandi strutture di vendita, esclusa la previsione di un limite dimensionale massimo uniforme e disciplinato nella legge, ogni decisione in ordine alle dimensioni delle strutture è demandata alle valutazioni di sostenibilità effettuate nell'ambito della conferenza di copianificazione di cui all'art. 26 della l.r. n. 65/2014; mantiene la semplificazione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, che spetta unicamente al SUAP, senza passare attraverso il parere preliminare della conferenza dei servizi tra Regione, Provincia e Comune, già prevista dal d.lgs. n. 114/1998 e confermata dal d.lgs. n. 222/2016, ritenendo adeguato e sufficiente il vaglio effettuato a livello di pianificazione territoriale, senza necessità di un ulteriore aggravio procedimentale nel momento della valutazione del progetto di insediamento;
- introduce la disciplina dei temporary store, intesi come esercizi di vicinato nei quali si svolgono attività di vendita, anche a fini promozionali, aventi durata temporanea e comunque non superiore a novanta giorni. In tali esercizi la vendita potrà essere esercitata, oltre che da aziende di distribuzione, anche da aziende produttrici interessate alla vendita diretta al consumatore e alla promozione del proprio marchio, in occasioni di fiere, feste, manifestazioni, mercati, convegni o altre riunioni straordinarie di persone, per una durata coincidente con l'evento;

- *introduce altresì la disciplina dell'attività temporanea di vendita, intesa come la vendita svolta in aree o edifici privati o pubblici ad uso privato, in occasione di manifestazioni, spettacoli e riunioni straordinarie di persone di cui essa non costituisca la ragione esclusiva o prevalente e a condizione che abbia ad oggetto esclusivamente prodotti attinenti all'evento stesso;*
- *semplifica le procedure di avvio dell'attività dei singoli esercizi commerciali posti all'interno di un centro commerciale, prevedendo che gli stessi, successivamente al rilascio dell'autorizzazione per il centro nel suo complesso, possano attivarsi previa presentazione di SCIA, anche se abbiano le dimensioni di una media o di una grande struttura di vendita;*

**- relativamente alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio:**

*prendendo spunto dalle esperienze maturate nell'ultimo decennio, delinea percorsi di promozione e sostegno della rete commerciale e in particolare in favore:*

- *di aree comunali ritenute di particolare interesse, individuate in relazione al loro valore e pregio o, viceversa, alla particolare fragilità commerciale o alla presenza di fenomeni di degrado urbano. Si prevede che i comuni possano intervenire su aree perimetrare, sia attraverso percorsi di rigenerazione urbana, come disciplinati dalla normativa urbanistica (riorganizzazione del patrimonio edilizio, riqualificazione delle aree degradate, riorganizzazione funzionale delle aree dismesse, recupero e riqualificazione di edifici, riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano, ecc.) che attraverso programmi di qualificazione della rete commerciale (individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree, sostegno ad iniziative di riutilizzo di fondi commerciali o artigianali rimasti vuoti, intese con la media e grande distribuzione per la realizzazione di azioni e iniziative a favore delle aree da tutelare e dei centri commerciali naturali, previsione di specializzazioni di mercati o fiere per valorizzare le produzioni locali, ecc.). Ai comuni è data anche la possibilità di prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della fiscalità, standard qualitativi per gli esercizi attivi e, per evitarne il degrado, anche per i fondi rimasti vuoti, incentivi per gli interventi di ristrutturazione degli esercizi, anche attraverso l'accesso facilitato al credito e la riduzione di imposte comunali;*
- *dei centri commerciali naturali, già disciplinati in precedenza ma dei quali si definiscono meglio la struttura e le funzioni. Si prevede la presenza di un organismo di gestione del centro commerciale naturale, che definisca insieme al comune programmi di gestione, i quali possono comprendere sia interventi di carattere strutturale, per favorire l'accessibilità e la fruibilità dell'area (quali parcheggi, sistemi di trasporto pubblico, realizzazione di infrastrutture, sistemi di illuminazione, ecc.) che di carattere commerciale, per costituire reti di fidelizzazione dei consumatori, per condividere gli spazi tra più attività commerciali, per integrare l'attività commerciale con la promozione turistica e culturale, per formare gli operatori e accrescere la qualità dei servizi resi all'utenza, per favorire il riutilizzo di fondi rimasti vuoti e per intervenire con gli stessi incentivi e le semplificazioni previsti per le aree di particolare interesse;*

**- relativamente alla vendita della stampa quotidiana e periodica:**

- *prende atto del recente decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare del contenuto dell'articolo 64-bis, che ha modificato il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108), per recepire tuttavia solo alcune delle nuove disposizioni. Occorre infatti rilevare come la stessa Corte Costituzionale abbia più volte riconosciuto la possibilità, per le Regioni, nell'esercizio della potestà legislativa nei loro settori di competenza, di dettare norme che determinino anche effetti pro-concorrenziali, purché non in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato e tutelano e promuovono la concorrenza, perché "altrimenti il carattere trasversale e potenzialmente onnicomprensivo della materia "tutela della concorrenza" finirebbe con lo svuotare del tutto le nuove competenze regionali attribuite dal legislatore costituente (sentenze n. 288 del 2010, n. 283 del 2009, n. 431 del 2007)". La materia "tutela della concorrenza" ha anche "una portata più generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza" (sentenza n. 150 del 2011). Di conseguenza, la proposta ritiene di garantire l'assetto concorrenziale nel settore della distribuzione della stampa, eliminando le limitazioni all'accesso al mercato e favorendo la libera esplicazione della capacità imprenditoriale (sentenza n. 430 del 2007). In particolare:*
  - *in linea con la semplificazione dei procedimenti adottata in relazione a tutte le attività commerciali, semplifica anche il procedimento di apertura, ampliamento e trasferimento di sede degli esercizi, sostituendo l'autorizzazione con la SCIA e prevedendo una comunicazione per la riduzione della superficie di vendita;*
  - *esclude i precedenti i criteri di programmazione, legati a valutazioni di tipo economico o finalizzati alla promozione turistica o ad attribuire alla rete distributiva funzioni ulteriori e, adeguandosi all'articolo 4 bis, comma 3 del d.lgs. n. 170/2001, prevede che il comune possa individuare zone del suo territorio nelle quali l'apertura di nuovi punti vendita sia sottoposta al rispetto di criteri e parametri qualitativi che saranno definiti con Intesa in sede di Conferenza unificata, come previsto dal citato articolo 4 bis;*
  - *mantiene le scelte già vigenti in ordine all'individuazione dei punti vendita non esclusivi, che includono tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e non solo i bar; le medie strutture, senza il limite minimo di superficie di vendita di 700 mq e i negozi di libri, senza il limite minimo di superficie di vendita di 120 mq, ritenendo di disapplicare quanto previsto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 170/2001;*
  - *mantiene, a favore dei punti vendita non esclusivi, la possibilità di vendere solo quotidiani, solo periodici o entrambe le tipologie di prodotti editoriali, con ciò disapplicando il nuovo testo del d.lgs. n. 170/2001, che prevede che tali esercizi possano vendere una sola tipologia di prodotto;*
  - *adeguandosi al nuovo testo del d.lgs. n. 170/2001, limita ai punti vendita non esclusivi la garanzia di piena parità di trattamento tra testate, mentre quelli esclusivi garantiscono alle pubblicazioni regolari la parità solo in occasione della loro prima immissione nel mercato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198;*

**- relativamente al commercio su aree pubbliche:**

- *adegua il procedimento di accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva al decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito in legge dalla legge 16 maggio 2014, n. 78. Infatti, a seguito del decreto attuativo di quest'ultima, adottato il 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)), chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL. Viene meno così ogni obbligo per le imprese di disporre del D.U.R.C. cartaceo e di esibirlo a richiesta degli organi di controllo;*
- *introduce l'obbligo, per il comune, di utilizzare procedure di evidenza pubblica per individuare i soggetti cui affidare l'organizzazione e la gestione di mercati, fiere o fiere promozionali;*
- *per quanto riguarda le procedure di selezione per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative ai posteggi nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, mantiene fermi i criteri di priorità già contenuti nell'Intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata, in attesa di una più chiara definizione del quadro normativo di riferimento, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2010) e in particolare dell'articolo 1, commi 1180 e 1181 che, rispettivamente, hanno prorogato al 31 dicembre 2020 il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge, ossia al 1 gennaio 2018 e previsto un'integrazione dei criteri di cui all'Intesa citata;*

**- relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande:**

- *disciplina la somministrazione temporanea effettuata nell'ambito di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, sottoponendola a SCIA e vietando che l'attività possa essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori. Stabilisce che ciascuna manifestazione possa avere una durata non superiore a dieci giorni consecutivi, escludendo da tale limite le iniziative a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o quelle organizzate dalle associazioni di promozione sociale, dalle associazioni pro-loco o da soggetti scelti dal comune attraverso procedure di evidenza pubblica;*
- *semplifica la somministrazione mediante distributori automatici, prevedendo che solo semestralmente sia inviato al SUAP un elenco contenente le collocazioni delle nuove installazioni e le disinstallazioni di apparecchi, in modo da evitare che ogni nuova collocazione richieda la presentazione di una SCIA; si adegua al nuovo testo dell'articolo 689 del codice penale, come modificato dal decreto-legge n. 158/2012, che permette la vendita di bevande alcoliche anche mediante distributori automatici dotati di sistemi che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante lettura ottica dei documenti, oppure in presenza di personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. Tuttavia, come per le altre attività di somministrazione, la proposta prevede che il comune possa limitare o vietare tale tipologia di attività in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico;*

**- relativamente alle attività economiche che si svolgono su area pubblica:**

- *prevede un'apposita disciplina per le attività commerciali, quali edicole, chioschi, fiorai e simili, che si svolgono su area pubblica, previa concessione comunale, pur non rientrando esse nell'ambito del commercio su aree pubbliche di cui al capo V della legge.*

*In recepimento dell'Accordo sancito il 16 luglio 2015 in sede di Conferenza Unificata (Rep. Atti n. 67/CU) recante "Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici" e del Documento unitario delle Regioni, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 24 marzo 2016, la proposta prevede disposizioni che estendono alle attività descritte i criteri già definiti per le attività di vendita su aree pubbliche con l'Intesa del 5 luglio 2012. In particolare, detta criteri relativi alla durata delle concessioni e alle procedure di selezione e le disposizioni transitorie, oltre ad estendere a queste attività la disciplina in materia di regolarità contributiva (D.U.R.C.);*

**- relativamente alla distribuzione di carburanti:**

*- adegua le proprie disposizioni ai contenuti della citata sentenza Corte Cost. n. 165/2014, che aveva dichiarato illegittime alcune disposizioni della l.r. n. 28/2005 in quanto lesive del principio della tutela della concorrenza;*

*- si adegua al d.lgs. 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) e alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).*

*I principali obiettivi perseguiti dalle leggi citate sono: l'aumento dei punti di rifornimento dei carburanti eco-compatibili, al fine di una riduzione significativa delle emissioni di CO<sub>2</sub> e della tutela dell'ambiente e della salute e la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, anche al fine dell'incremento della concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni.*

*In particolare, per una maggiore diffusione dell'utilizzo del gas naturale e dell'elettricità nel trasporto stradale, il d.lgs. n. 257/2016, all'articolo 18, prevede l'obbligo, per gli impianti di distribuzione di carburanti, di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di gas naturale. Il citato decreto stabilisce altresì che tale obbligo non si applica nel caso in cui sussistano delle impossibilità tecniche legate o a norme sulla sicurezza (presenza di accessi e spazi insufficienti) o alla lunghezza delle tubazioni o alla distanze dalle fonti di approvvigionamento.*

*In materia, anche l'articolo 83 bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come da ultimo modificato dalla L. 124/2017, consente di derogare all'obbligo della presenza del gas naturale negli impianti di distribuzione di carburanti qualora essa comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo, da individuare con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, ossia entro il 14 febbraio 2018.*

*Al fine di evitare differenti criteri di incompatibilità tra i due testi di legge, il Ministero, le Regioni e l'Ance stanno definendo apposite linee-guida per stabilire la perfetta coincidenza tra le incompatibilità previste dal d.lgs. 257/2016 e gli ostacoli tecnici o gli oneri economici eccessivi previsti nell'articolo 83 bis del D.L. 112/2008. Tale coincidenza sarà esplicitata nel decreto MISE citato e la proposta già anticipa la soluzione condivisa;*

*- sempre in adeguamento al d.lgs. n. 257/2016, introduce una disposizione in base alla quale i titolari di impianti di distribuzione di carburanti che, in certi intervalli di tempo, abbiano superato determinati valori di erogato e siano posti nel territorio delle province di Firenze, Lucca e Prato (i cui capoluoghi hanno superato, negli intervalli di tempo stabiliti, valori limite di concentrazione di PM 10), debbano presentare progetti, da realizzare entro due anni, con i quali si impegnano a dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di gas naturale. Si tratta di previsioni la cui efficacia è subordinata all'adeguamento regionale, che la Conferenza delle Regioni e Province autonome, in un documento approvato il 6 aprile 2017, ha stabilito debba avvenire entro un termine congruo, che si è ritenuto essere un anno dalla pubblicazione della legge, ossia entro il 14 gennaio 2018;*

*- disciplina, infine, gli orari degli impianti, al fine di contemperare esigenze di interesse pubblico, quali le fasce orarie di apertura obbligatoria e il monte-ore di apertura minima settimanale uguali in tutto il territorio regionale, con ampi margini di autonomia imprenditoriale;*

**- relativamente all'attività fieristico-espositiva:**

- introduce la disciplina delle manifestazioni fieristiche, attualmente contenuta nella legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico), nella quale sono normate le attività volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in spazi fieristici, le modalità per il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni, nonché i requisiti degli spazi da adibire in via permanente o temporanea all'effettuazione delle fiere;*
- adegua le disposizioni ai contenuti dell'Intesa sancita il 6 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. n. 131/2003, dalla Conferenza unificata e finalizzata alla disciplina unitaria in materia fieristica;*

**- relativamente alla semplificazione dei procedimenti:**

*La proposta semplifica, infine, molti procedimenti, sostituendo la SCIA all'autorizzazione precedentemente richiesta oppure prevedendo una semplice comunicazione in luogo della SCIA.*

*In particolare interviene sui procedimenti relativi:*

- alla riduzione della superficie di vendita degli esercizi in sede fissa;*
- alla vendita e somministrazione mediante distributori automatici;*
- all'ampliamento e alla riduzione della superficie di somministrazione delle attività di somministrazione riservate a particolari soggetti (quali spacci, mense, alberghi, effettuate da amministrazioni a favore dei dipendenti, in scuole, ospedali, ecc.);*
- alla cessazione dell'attività;*
- al subingresso, in caso di risoluzione di contratto di affitto di azienda con contestuale cessione dell'attività ad altro soggetto;*

*- al collaudo dei nuovi impianti di distribuzione di carburanti o degli impianti modificati previa autorizzazione, per i quali prevede l'auto-collaudo, escludendo l'intervento delle apposite commissioni comunali.*

**FEDERICO CAMPATELLI**

**ANCI**

Indica che il testo è il frutto di lungo lavoro, che ha cercato di raggiungere un punto di equilibrio tra diverse posizioni, che sono state espresse in molti tavoli di confronto, ai quali Anci ha attivamente partecipato. Con l'intento di fornire un ulteriore stimolo di riflessione, consegna alla segreteria del Tavolo un documento che contiene osservazioni sull'articolato, e che rispetto ad alcune questioni, riassume brevemente indicando in sintesi:

*Art. 16 - Temporary store*

Prende atto della decisione di normare la temporary store definendola come nuova categoria di attività commerciale. Osserva che vi era anche l'opzione di intervenire sulla normativa già esistente, riguardante la vendita temporanea e gli esercizi di vicinato.

*Art. 50 - Abilitazione all'esercizio dell'attività*

Segnala che probabilmente per via di un refuso, al comma 3 che disciplina l'abilitazione all'esercizio delle attività in caso di ristrutturazione dei locali è sfuggito il riferimento all'art. 48 comma 4 sulla sorvegliabilità.

*Art. 52 - Attività temporanea*

Prende atto della decisione di normare l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, attività che è stata considerata legata alla vita economica e sociale dei borghi e limitata a determinate categorie di eventi straordinari, specificamente elencati. Ritiene che nella disciplina ben si è fatto a non introdurre una normativa troppo stringente ed a prevedere in particolare all'ultimo comma di tale articolo la facoltà in capo ai singoli comuni (previo confronto con le associazioni di categoria) di introdurre ulteriori normative rispetto a quelle generali poste dalla Regione Toscana. L'attività temporanea rappresenta in molti piccoli centri della Toscana un momento ineliminabile di movimentazione di relazione sociale, di vivacità economica, cui a suo avviso sarebbe stato sbagliato rinunciare. Pur condividendo lo spirito con cui è stata inserita la norma che introduce il divieto di appaltare a soggetti privati le sagre e la fattispecie di attività che giustamente si è voluto andare a disciplinare, evidenzia che alcuni grandi comuni hanno indicato che in occasione di grandi eventi culturali, organizzati annualmente sul territorio dai comuni o da enti ed associazioni del territorio, questo divieto potrebbe costituire un aspetto particolarmente problematico, allorquando la somministrazione venga organizzata dalle associazioni.

*Art. 53 - Attività non soggette a requisiti comunali*

Riguardo ai commi "f" ed "i", in tema di mense aziendali e di attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche, chiede di valutare la possibilità che i bar situati presso enti o imprese pubbliche possano servire anche i fruitori delle strutture (cosicché ad esempio sia possibile anche ad un paziente rivolgersi al bar interno dell'ospedale).

*Art. 73 - Spacci interni*

Riguardo agli spacci interni evidenzia che non sono previsti i requisiti di onorabilità indicati dall'art. 12, che comunque non andrebbero introdotti a suo avviso se non laddove



sia strettamente necessario. Nella fattispecie è opportuno approfondire se sussiste o meno un problema di adeguamento della modulistica concernente la ex legge Madia.

*Art. 89 - Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale*

Propone di modificare l'articolo introducendo un secondo comma, che preveda che qualora la variazione sia stata comunicata alla competente Camera di Commercio, ma non al Comune (così come previsto al primo comma) si ritenga assolto l'obbligo di comunicazione e non si proceda con la sanzione che comunque nel testo risulta esser stata ridotta.

*Art. 96 - Orari degli impianti di distribuzione dei carburanti*

Rileva che in considerazione della liberalizzazione intervenuta si poteva forse decidere di procedere ad una regolamentazione molto più "blanda" degli orari. Valutare l'opportunità di una forte semplificazione di questa norma.

*Art. 99- pubblicità degli orari*

Richiede di precisare che il cartello che indica al pubblico l'orario di servizio e quello in cui è garantita l'assistenza al rifornimento, debba essere "ben visibile dalla strada".

## **LUCA TONINI                      CNA**

Non prende posizione su un lavoro fatto da vari colleghi da diverso tempo, allineandosi quindi alle posizioni espresse fino ad oggi dalle associazioni che rappresentano l'artigianato. Fa presente che il punto centrale e nodale che interessa la Cna è la parte riguardante la rappresentanza. Rispetto a tale questione occorre a suo avviso tener in debito conto che in ogni realtà sia essa nazionale o locale, ma soprattutto a livello europeo, vi è un indirizzo in forza del quale si elimina dal termine impresa qualsivoglia dicitura, e si parla semplicemente di impresa, escludendo quindi dal termine la parte che la qualifica come "industriale", "commerciale", "artigianale".

## **PAOLO GORI                              CONFARTIGIANATO**

Premette che il percorso che ha accompagnato la costruzione della proposta oggi in discussione del nuovo Codice del Commercio, è stato particolarmente lungo e complesso.

A prescindere da valutazioni di merito, esprime pieno apprezzamento per l'apertura dimostrata dall'Assessorato nel puntuale e costante coinvolgimento di tutte le parti economiche co-interessate alla messa a punto del provvedimento. Sottolinea come il riordino del codice, in quanto occasione di riscrittura delle "regole" di un comparto quale quello del Commercio, così importante per l'economia toscana, non poteva che creare in molti portatori di interesse grandi aspettative e/o preoccupazioni.

Nota che si sono fatte delle scelte importanti su una tematica fondamentale come la tutela delle micro e piccole imprese, orientate a contenere la crescente pressione della media e grande distribuzione organizzata. La pressione della grande distribuzione sta infatti progressivamente distruggendo quell'articolato tessuto di piccolo commercio e artigianato che rappresenta a suo avviso un insostituibile valore identitario della Regione Toscana. Aggiunge che inoltre sono state fatte scelte importanti per ostacolare il crescente e dilagante fenomeno della concorrenza sleale dei "non imprenditori", legata anche al fenomeno dilagante di mercatini straordinari - o simili - aperti alla partecipazione - più o meno mascherata - di soggetti che sotto le più varie vesti operano al di fuori delle incombenze in particolare di natura fiscale imposte alle imprese. Restano comunque irrisolte alcune importanti criticità che Confartigianato ha evidenziato ripetutamente durante questi mesi di confronto e che sono illustrate in dettaglio nella nota che lascia

agli atti alla Segreteria del Tavolo. Si limita soltanto a ricordare come in particolare resti irrisolto il nodo della rappresentanza degli interessi delle imprese destinatarie della normativa. Sottolinea infatti che il nuovo Codice del Commercio sembra non prendere atto della reciproca trasversalità della rappresentanza associativa derivante dallo sviluppo di attività imprenditoriali nelle quali la produzione artigianale e il commercio coesistono.

**GABRIELE BACCETTI**                      **CONFINDUSTRIA**

Tenuto conto che il confronto in sede tecnica è stato molto lungo ed approfondito, esprime soltanto alcune osservazioni. La disciplina degli outlet, è un tema che a Confindustria interessa in modo particolare, perché è legato in modo molto stretto anche al mondo della produzione. Nella revisione del Codice del commercio sono state introdotte a questo riguardo alcune modifiche normative, che valuta positivamente.

In particolare il contenuto dell'articolo 24, che prevede la possibilità con determinati limiti e condizioni, che sia inserito all'interno degli outlet in forma di centri commerciali, anche il settore merceologico alimentare. Sugli outlet ribadisce la richiesta già avanzata a più riprese anche in sede tecnica, di prevedere che oltre alle merci (previste all'art. 13 lett. h punto 2) possa anche essere consentita la vendita di linee di produzione ad "hoc", prodotte e destinate al canale di vendita dell'outlet. Tale richiesta gli sembra peraltro in linea con le trasformazioni nel mondo della produzione di quei settori.

Sulla parte del testo che riguarda i carburanti esprime una valutazione positiva. Sull'inserimento all'interno del Codice del Commercio della legge sulla attività fieristica ed espositiva, che a prima vista sembra una novità, si riserva di condurre una valutazione maggiormente approfondita attraverso l'eventuale presentazione di osservazioni.

**CINZIA BERNARDINI**                      **CGIL**

Indica di aver condiviso l'odierno intervento anche con Cisl e Uil che oggi sono impossibilitate a partecipare al Tavolo. Ricorda che la legge cd. Salva Italia emanata dal Governo Monti (n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha convertito con modificazione il dl n. 201 del 6 dicembre 2011), ha reso il settore del commercio dal punto di vista delle OO SS il meno regolato tra i settori. Ciò spiega perché il sindacato assume una posizione critica rispetto al sempre aperto o al senza regole e desidera

che si discuta e vengano poste regole non solo sugli orari ma anche su superfici e modalità di insediamento degli esercizi commerciali. Auspica che nella prossima legislatura si addivenga ad una modifica parziale della legge "Salva Italia" diretta a reintrodurre regole a partire dagli orari commerciali e dalle aperture durante le domeniche e le festività. Evidenzia che ad avviso del sindacato le ricerche e le analisi del vivere quotidiano inducono la riflessione che la completa liberalizzazione degli orari e delle aperture abbia comportato un peggioramento delle condizioni di vita dei lavoratori ma anche degli imprenditori, che operano nel settore del commercio, senza peraltro dare risultati positivi sotto il profilo occupazionale e della stessa redditività imprenditoriale. La crisi dei consumi perdura ed in parallelo la grande distribuzione privata e cooperativa è stata investita da pesanti ristrutturazioni e perdita di posti di lavoro, assistendo ad un progressivo peggioramento delle condizioni di lavoro; come mostra in modo eloquente l'utilizzo ormai frequente nella grande distribuzione di contratti a tempo, addirittura a giornata di 8 ore.

Rileva che il testo di riordino del codice del commercio, dopo un confronto lungo ed approfondito in sede tecnica ha recepito alcune richieste delle Organizzazioni sindacali. Una

di esse è rappresentata dall'inserimento della individuazione del contratto nazionale di settore, da applicare nelle attività commerciali, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative. Questo inserimento è da valutare molto positivamente perché in questi anni di crisi si è assistito ad un proliferare di applicazioni contrattuali "cd. Pirata", ovvero di comodo.

Sugli orari commerciali rileva che le OO SS si aspettavano un maggiore coraggio, tuttavia è noto che la Regione Toscana nel recente passato ha provato ad opporsi ad alcuni contenuti della legge n. 214/2011 purtroppo con esiti negativi.

Auspica che nell'unico punto dove gli orari sono rimasti regolamentati, cioè per gli impianti di carburanti, si riesca a mantenere la regolamentazione.

Tra i principi e le finalità perseguite è assente nel testo la parola salute e si augura che si tratti solo di un refuso.

Apprezza tra le finalità anche l'aver voluto assicurare il sostegno della Regione Toscana alle imprese, che perseguono la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e la salvaguardia e/o sviluppo dei livelli occupazionali. Tuttavia a suo avviso bisognerebbe completare questo disegno, cercando di inserire anche delle norme di natura cogente. Così come un punto importante da sviluppare è quello di inserire delle norme che pongano limiti all'apertura di nuove e grandi strutture. Osserva che da qualche anno in Toscana non si aprono più grandi strutture, tuttavia le ultime esperienze di apertura hanno fatto registrare l'aumento dell'occupazione nel sito produttivo interessato, a cui però si è accompagnata in parallelo la perdita di importanti posti di lavoro nelle zone limitrofe al sito. Per comprendere che tipo di impatto, provochi l'apertura di grandi strutture in tutto il tessuto sociale, ambientale ed economico preesistente, bisognerebbe cercare di reinserire un livello di confronto con le parti sociali e tutti gli attori interessati, anche nella forma di Conferenze di servizi. Aggiunge che forse potrebbe essere utile allo scopo ciò che è presente nella legge regionale del turismo, cioè una Cabina di regia magari avente funzioni cogenti e non solo consultive.

Ritiene poi che risulti di importanza fondamentale la valorizzazione dei soggetti di rappresentanza siano essi datoriali ovvero sindacali. Sottolinea in conclusione che il ruolo della rappresentanza è quello di dare voce ai tanti soggetti, che operano nel settore del commercio e che tale valorizzazione è sempre stata al centro delle politiche poste in essere dalla Regione Toscana.

## **LAURA BERTI                    LEGACOOOP**

Nel giudicare positivamente il contenuto del provvedimento ed il lavoro che è stato svolto nei tavoli tecnici, manifesta apprezzamento per l'accoglimento di alcune osservazioni, che sono state presentate. In particolare:

- a) la gestione interna del centro commerciale una volta attivato;
- b) la disciplina in modo esplicito del meccanismo del silenzio assenso;
- c) il tema della sanzionabilità riguardo al mancato rispetto delle condizioni di lavoro e quindi dei contratti collettivi nazionali.

Su quest'ultimo punto ricorda che il mancato rispetto delle condizioni di lavoro determina condizioni di concorrenza sleale.

Rispetto alle osservazioni che non sono state recepite rileva anzitutto che pur essendo l'ambito suo proprio, nella legge regionale del commercio è assente la definizione di cosa è l'aggregazione delle medie strutture di vendita, mentre essa è presente nella legge

regionale di governo del territorio. Di conseguenza questa carenza di organicità potrebbe generare nei territori situazioni non corrette.

Ribadisce inoltre la questione di come rivesta importanza l'allineamento dei termini per l'attivazione delle medie e grandi strutture di vendita con quello dei permessi a costruire.

## **GIANLUCA NALDONI                      CONFESERCENTI**

Interviene in comunanza e condivisione di idee con Confcommercio ed evidenzia che ormai da diverso tempo specie dopo le sentenze della Corte costituzionale e le nuove norme intervenute a livello nazionale, vi era la necessità di fare non un restyling ma un nuovo codice del commercio. E soprattutto come più volte le organizzazioni del commercio hanno esternato, vi era la necessità di intervenire in maniera importante su alcuni aspetti e di reintrodurre in particolare la questione delle regole. Fa presente che da diversi anni probabilmente in maniera voluta, si è fatto sì che la liberalizzazione diventasse una vera e propria deregulation. E' nata infatti una sharing economy, ed a ruota di essa tutti i settori più importanti ivi incluso il commercio, sono stati investiti in maniera importante. In tal modo in maniera inaccettabile si e' cercato di spazzare via tutte le regole ed i presupposti su cui si fondava il commercio. Le regole servono, specie per governare il territorio e davvero non si può pensare che il mercato possa disciplinare ogni aspetto. Soprattutto in una realtà come la Toscana che vive di piccole aziende commerciali, turistiche, artigianali e dove tutte le norme che si sono approvate in questi anni si sono fondate sul necessario equilibrio fra piccolissime aziende, grande distribuzione e grossi gruppi. Questo nuovo Codice non dovrebbe quindi penalizzare qualcuno e favorire qualcun altro, bensì garantire le stesse regole e le stesse opportunità per tutti, cercando di fare delle scelte normative in funzione della realtà che ha sempre contraddistinto determinati territori e comunque salvaguardando le tradizioni della Toscana. Sottolinea come in questo lavoro di riordino del Codice del commercio si e' fatto finora un percorso importante, raggiungendo anche dei risultati rilevanti come ad esempio nel settore dei distributori carburanti, materia che era difficile da disciplinare in quanto erano intervenute norme che avevano di fatto operato dei cambiamenti sostanziali. Ciò nonostante si è riusciti a trovare ugualmente una quadratura sugli orari e sulle modalità di servizio, nella consapevolezza che nell'attività di distribuzione dei carburanti gli orari costituiscono in definitiva un servizio ai consumatori, ed in particolare alle fasce più deboli non in grado di utilizzare il self service. Aggiunge che anche sul commercio ambulante sono stati fatti interventi che ormai si aspettavano da anni. Così come riguardo alle manifestazioni, nel promuovere la loro razionalizzazione, si è attivato un meccanismo che garantisce delle regole, stabilendo dei criteri per poter operare nell'area pubblica. Anche i due articoli tesi alla valorizzazione delle aree delle città e dei centri commerciali naturali li giudica elementi di novità molto importanti, pur se al di là dell'essere individuati sulla carta, necessitano comunque di strumenti legislativi che consentano loro uno sviluppo.

Rileva poi che nel testo sono stati inseriti anche degli elementi importanti sull'insediamento delle grandi e medie strutture di vendita, e che sono state recepite alcune norme ed indicazioni derivanti dalla l.r. 65/2014. Si sofferma poi brevemente sulla questione degli orari, per richiedere alla Regione Toscana un intervento politico finalizzato alla revisione della norma sugli orari. Parimenti chiede alla Regione Toscana di assumere una posizione politica forte nelle prossime Conferenze delle Regioni, sulla

vicenda della direttiva europea Bolkestein -Ambulanti in relazione al rinvio al 2020 della sua applicazione operato dalla legge di stabilità 2018. In merito osserva che:

- le norme di recepimento sono un elemento di completa precarizzazione del settore tali da riportarlo 30 anni indietro;
- non c'è più libertà di fare impresa ed addirittura cosa davvero assurda l'impresa deve essere legata al reddito;
- in questa situazione la categoria ambulanti rischia di diventare una categoria marginale e non soggetta più ad investimenti.

In merito ad alcuni punti dell'articolato consegna un documento predisposto congiuntamente da Confesercenti- Confcommercio, che contiene delle proposte di modifica. Si sofferma su alcune di esse indicando in sintesi:

#### *Art 4- Regolamento di attuazione*

La richiesta é di inserire il punto "i": *"i criteri per la gestione dei fondi di cui all'art. 102 della l.r. 65/2014"*.

In tal modo si cerca di individuare i criteri per la gestione degli oneri di urbanizzazione che sono previsti dall' art. 102 comma 4 della l.r. 65/2014. Rileva che in tale normativa é specificato che ci sono degli oneri che i comuni possono fino al 10% investire per rivitalizzare centri storici e centri commerciali naturali. Occorre quindi stabilire come questi soldi vanno spesi ed investiti, altrimenti si rischia di vanificare questa norma della legge regionale 65 /2014.

#### *Art. 13 - Definizioni*

La richiesta é di aggiungere al punto "f) *per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui alla lettera e)*" il seguente inciso: *"e comunque fino al limite di 15.000 mq massimi di superficie di vendita di cui all'art.64 della l.r. 52/2012."*

Ritiene che in Toscana non ci sia affatto bisogno di andare oltre i 15.000 mq di superficie di vendita per la grande distribuzione, come mostrano anche le preoccupazioni e le polemiche suscitate in questo periodo dalla variante urbanistica che il Comune di Scandicci, ha in animo di avviare per permettere nel proprio territorio l'insediamento di un gigantesco Leroy Merlin.

#### *Art. 16 - Temporary store*

Al comma 2 si richiede di prevedere che l'attività non possa essere esercitata superando nel massimo 60 giorni anziche' 90 giorni.

#### *Art. 19 - Commercio al dettaglio nelle grandi strutture ed Art. 21 - Centri commerciali*

Riguardo ad entrambi gli articoli in considerazione del fatto che per quanto riguarda l'obbligo della autorizzazione (trasferimento, insediamento ampliamento grandi strutture di vendita) si recepisce la legge Madia, la richiesta è di recepire questa legge anche rispetto all'istituzione della Conferenza dei Servizi quando si compie tale determinata tipologia di interventi. La conferenza dei servizi non va considerata un aggravio procedurale ma un importante meccanismo di governo del territorio.

#### *Art. 40 - Fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario*

La richiesta é di aggiungere il seguente comma 5:

*"Il Comune previa concertazione con le associazioni di cui all'art. 6 comma 5 del regolamento di attuazione della l.r. 28/2005, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno approva il calendario delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e delle manifestazioni non previste dal piano ( di cui all'art 44) che interessano il territorio comunale, mentre per il*

*CCN il calendario puo' avere scadenza semestrale".*

La norma é finalizzata a cercare di effettuare un calendario stabilendo in tal modo all'inizio dell'anno solare le manifestazioni che interverranno in un determinato territorio. Questo meccanismo se non nella legge potra' essere inserito nel regolamento di attuazione dei vari comuni.

*Art. 43 - Piano e regolamento comunale*

Al comma 8 : togliere la parola "altre manifestazioni", in quanto si tratta di un refuso e risultano già indicate le procedure di evidenza pubblica che interessano l'affidamento dei lavori.

*Art. 49 - Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*

La richiesta riguarda il comma 1, dove si desidera eliminare l'inciso "turismo e servizi". Ciò in quanto in tema di concertazione si ritiene opportuno adeguarsi a come la concertazione si effettua a livello locale ed alla formula contenuta nel regolamento di attuazione della legge regionale 28/2005 .

*Art. 52 - Attivita' temporanea*

Al comma 1 aggiungere: "a condizione che non costituisca la ragione esclusiva o prevalente della manifestazione. Fatta eccezione per le sagre, la superficie destinata alla somministrazione non deve superare il 25% della superficie complessivamente destinata allo svolgimento della manifestazione".

Al comma 3 aggiungere: "e con un'interruzione temporanea di almeno 10 giorni fra una manifestazione e l'altra".

Sull' attività temporanea ritiene che sia necessaria una maggiore regolamentazione rispetto alla attuale. L' intento di tali modifiche non è quello di limitare o mettere in crisi le amministrazioni che realizzano delle sagre, quanto il tentativo di dare una definizione vera di manifestazione ed evitare di assistere com'è avvenuto in questi anni a forme di speculazione ed in molti casi di concorrenza sleale.

*Art.111 Centri commerciali naturali*

Si richiede di aggiungere al comma 3 il seguente inciso :

"Il Comune, le Associazioni imprenditoriali del Commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale presenti, relativamente al settore commercio, nell'ambito dei Consigli provinciali delle CCIAA...".

La richiesta di inserire anche tali associazioni nell'organismo di gestione del centro commerciale naturale che predispone programmi, è motivata dalla circostanza che soprattutto con le nuove norme, si fa sovente riferimento ad interventi infrastrutturali, quindi non soltanto legati alla promozione commerciale.

*Art. 130 - Abrogazioni*

Si richiede di eliminare la lettera "c" in maniera tale che per la questione della limitazione della superficie di vendita di 15.000 metri quadri non venga abrogata la legge regionale n. 52/2012 che contiene tale limitazione.

**GIANNI PICCHI**

**CONFCOMMERCIO**

Osserva che per le Associazioni del commercio gli argomenti toccati rappresentano davvero punti essenziali e non tecnici, ma di vera politica per la gestione dei territori. Invita a riflettere ulteriormente su argomenti di rilevanza strategica quali: le grandi e le medie strutture di vendita e la somministrazione temporanea. Ricorda come la Regione

Toscana abbia dato negli scorsi anni un filo logico alle proprie politiche che è stato condiviso.

Oggi, proprio perché bisogna garantire stesse regole per lo stesso mercato, le organizzazioni del commercio senza voler introdurre ulteriori paletti, si impegnano a sollecitare l'applicazione di questo principio ispiratore, che la Toscana ha inserito in varie norme e che è opportuno mantenere in quanto esso ha condotto a risultati positivi.

Tornando all'argomento della grande distribuzione è opportuno segnalare positivamente la reintroduzione della contestualità tra autorizzazione amministrativa e titolo abilitativo edilizio.

Riguardo alla questione della superficie commerciale massima autorizzabile per le grandi strutture, sottolinea come sia davvero importante mantenere in norma il limite dei 15.000 mq di superficie di vendita (superficie diversa rispetto alla superficie utile lorda prevista dalla normativa regionale per il governo del territorio), anche considerando che su questo aspetto la Corte costituzionale non ha fatto eccezioni sull'attuale norma L.R. 52/12.

Aggiunge che un ruolo essenziale assume per la gestione efficace del territorio la Conferenza dei servizi, che deve rimanere nei 90 giorni previsti dalla procedura, senza aggravare il procedimento amministrativo, per la quale si chiede la reintroduzione.

Sull'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, anche in riferimento alle considerazioni formulate da Anci, è d'accordo che alcune manifestazioni ben strutturate possano costituire una modalità di valorizzare del territorio, tuttavia non crede si possa ignorare l'esistenza di un problema per l'erario di evasione fiscale e di concorrenza sleale nei confronti delle imprese dovuto alla mancanza di regole, come ha indicato in un recente rapporto l'Agenzia regionale delle Entrate. Ritiene quindi che su questo tema la Regione toscana debba fissare delle regole da poter risultare efficaci. Le Associazioni del commercio sono disponibili anche a approfondire l'argomento con Anci al fine di arrivare ad una proposta condivisa.

Relativamente alla questione sollevata dell'orario degli impianti stradali di carburanti sottolinea che essa non a niente a che vedere con l'orario degli esercizi commerciali, perché non si tratta di un orario di apertura che è garantito 24 ore al giorno dalle modalità di rifornimento ma di un ulteriore servizio all'automobilista garantito dal gestore.

Sul tema della rappresentanza, che assume un rilievo davvero fondamentale, rileva il proliferare di associazioni e di rappresentanze sindacali in tutti i settori, mente è chiara l'esigenza di evitare di alimentare una situazione che altrimenti rischia di diventare ingestibile per le amministrazioni comunali. Richiede pertanto che la Regione Toscana riconfermi e riscriva nel Codice l'impostazione attuale sulla rappresentanza prevista nel regolamento di attuazione.

Riguardo invece alla possibilità di vendita di articoli di abbigliamento allo scopo prodotti per gli outlet, crede che debba trovare applicazione il principio che ha appena evocato: stesse regole e stesso mercato. Infatti se queste strutture sono state autorizzate, anche con particolari deroghe, per svolgere un ruolo ben preciso nel panorama commerciale, snaturando questa finalità, occorrerebbe rimettere in discussione tutta la norma.

Si riserva di inviare ulteriori proposte di emendamento oltre a quelle presentate ufficialmente stamani.

**ALESSANDRO GIACONI**

**ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE**

In rappresentanza dell'Alleanza cooperative della Toscana nel richiamare le osservazioni illustrate dalla collega Berti, manifesta apprezzamento sul provvedimento nel suo complesso.

Si riserva di presentare ulteriori osservazioni in rappresentanza di soggetti associati.

**GABRIELE BACCETTI**

**CONFINDUSTRIA**

Chiede chiarimenti riguardo la proposta di Confesercenti-Confcommercio concernente l'art. 49 (Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) di limitare la concertazione solo alle organizzazioni del commercio escludendo quelle del turismo come prevede attualmente la norma. Ricorda che in occasione della discussione dell'art. 49 la ratio della presenza delle organizzazioni del turismo venne individuata nel fatto che i requisiti dell'art. 49 si applicano anche alla ristorazione all'interno degli alberghi, allorché la struttura è aperta al pubblico. In ciò risiede di conseguenza il motivo della presenza nella concertazione delle organizzazioni del turismo, che rappresentano gli alberghi. Ritiene quindi che solo nel caso in cui i ristoranti e le strutture ricettive aperte al pubblico, fossero esclusi dal campo di applicazione dell'art. 49, non avrebbe più senso il mantenimento della presenza delle associazioni del turismo.

**LUCA TONINI**

**CNA**

Osserva che nel concetto di attività imprenditoriali, rientrano commercio e turismo che sono realtà che vanno di pari passo. ma anche l'artigianato che connota fiere, situazioni di festività all'interno di borghi, tante realtà che portano i turisti a vivere e valorizzare i territori toscani. Ribadisce che l'Unione Europea parla di attività imprenditoriali senza distinzione, e conferma quindi l'impostazione tesa a togliere il riferimento ai termini artigianale e commerciale in tutte le realtà laddove si parla di impresa. Si tratta di riferimenti ibridi e non più appropriati. Diverse attività artigianali presentano infatti a latere attività commerciali di vendita come ad esempio nel caso dei panificatori.

**ASSESSORE CIUOFFO**

Ringrazia tutti per il percorso fatto insieme e la riflessione approfondita condotta nell'ultimo anno e mezzo, attraverso un confronto che è entrato nel merito delle questioni, senza limitarsi ad assumere un ruolo virtualmente politico. Rileva che gli interventi odierni sono stati particolarmente ampi ed hanno rappresentato oltre al fatto puramente tecnico anche una visione che sta a monte delle proposte.

Segnala però che in questo confronto in qualche misura si è ripercorso uno schema vecchio, nel quale la grande distribuzione viene sostanzialmente demonizzata. Come se i temi che negli anni sono arrivati addosso al piccolo commercio fossero causati quasi esclusivamente dal radicamento della grande distribuzione, quale fonte di perdita di mercato e di competitività dei piccoli commercianti. Ritiene superficiale questa analisi che oggi comunque è da ritenersi superata in quanto i processi del mercato hanno determinato un contesto assolutamente diverso da quello di venti anni fa. Crede che anche nel mondo della sinistra si dovrebbe riconoscere che la media e grande distribuzione svolge un'attività di servizio alle comunità locali e molto spesso offre servizi di grande qualità.



Occorre tener presente a suo avviso che nei territori si sono creati per così dire dei compiti differenziati. Infatti la media distribuzione non andrà mai in territori fragili, nei quali manca la dimensione del mercato che consente la remunerazione di un investimento plurimilionario, ma nei territori fragili c'è una qualità ed una ricerca dei prodotti, una relazione stretta tra filiere corte e mercati di vicinato che non verranno attaccati dalla grande e media distribuzione, in quanto essi sono davvero nelle corde del piccolo commercio. Crede che più che demonizzare la grande distribuzione occorra invece considerare che oggi nella nostra comunità territoriale il commercio si pone in maniera complementare insieme alle altre attività di servizio. L'Assessorato in questo contesto di complementarietà è sicuramente disponibile ad esercitare anche un ruolo di controllo rispetto all'aggressività degli orari 24 ore su 24 sette giorni la settimana. Si tratta infatti non di un servizio ma di un "atto di isteria" che stravolge la vita delle famiglie ed anche delle comunità.

Si sofferma poi sul principio evocato in particolare da Picchi: stesse regole stesso mercato. Indica che questo enunciato può essere giusto però postula posizioni che devono essere equilibrate, facendo attenzione a non invocare le regole come strumento unico di lettura del proprio ruolo. Segnala infatti che esiste il pericolo che le stesse regole le si voglia strumentalmente esercitare solo verso i piccoli ed i meno organizzati, per limitare ad esempio coloro che svuotano le soffitte o realizzano le sagre, mentre poi nei confronti della grande distribuzione si vorrebbe poter esercitare regole non uguali ma specifiche e puntuali.

Rispetto agli odierni contributi alla discussione trova molto apprezzabili alcune considerazioni. Oltre a quelle che interessano il tema della rappresentanza, trova convincente il ruolo che devono assolvere le Associazioni, che costituiscono il mondo reale della nostra comunità rispetto alla definizione di leggi o alla loro applicazione.

Di conseguenza l'Assessorato ne prende atto e laddove sarà possibile il testo verrà integrato per riconoscere questo ruolo alle associazioni. Condivide che la distinzione tra commercio ed artigianato sia di fatto superata dalla realtà e che meriti quindi l'inserimento esplicito suggerito da Cna anche del ruolo dell'artigianato. Sul tema delle sagre trova convincente il passo in avanti compiuto rispetto alla disciplina attualmente vigente, che si è operato stabilendo delle regole ed al tempo stesso un campo di libera iniziativa per un mondo del volontariato, genericamente individuato, che non merita a suo avviso di essere intaccato oltre misura. Di conseguenza non manifesta disponibilità a modificare ulteriormente il testo, introducendo discipline ulteriori relative ad esempio ai metri quadri, anche perché la Regione Toscana non ha gli strumenti per entrare in una verifica puntuale, tecnica, planimetrica, dei metri quadri.

Porre dei limiti, invece, lo trova utile quando sono in gioco le attività commerciali, con aperture stagionali e ad esempio in presenza di una sagra del totano fatta da un imprenditore. Nei paesini dell'Appennino realizzare per esempio la sagra del caciucco o della farina dolce, costituisce invece un elemento di attrazione e non incide in modo significativo sulle attività commerciali strutturate nel territorio.

Rispetto al tema della grande distribuzione osserva che le norme urbanistiche hanno il compito di definire in fase di programmazione territoriale i fabbisogni, le sostenibilità, gli spazi, le modalità di approvazione. Ritiene che questa materia sia ben definita dalla legge regionale 65/2014 e non crede sia compito dell'Assessorato sovrapporsi ora ad una disciplina già così puntuale. In passato la Regione Toscana ci ha provato, e' stata

ampiamente "castigata" e si tratta quindi di una battaglia che non si sente di riproporre. Se si ritengono comunque opportuni degli approfondimenti/modifiche, bisogna essere consapevoli che si sono già fatti in un ampio dibattito sul Pit, dibattito sofferto, che nella fattispecie, nel limite dei 15 mila metri quadri, li ha di fatto eliminati, pur introducendo un complesso di vincoli e disciplina. Ritiene pertanto che la grande distribuzione debba restare inquadrata all'interno della legge regionale 65/2014.

Rispetto alla reintroduzione della Conferenza dei Servizi, ritiene che la richiesta possa essere accolta, perché gli sembra un momento propizio per la restituzione di un ruolo, alla rappresentanza ed alla riflessione ed attenzione condivisa. Invita però a dare alla Conferenza dei Servizi un contenuto valido, in modo che non si sostanzi come in fondo teme in un mero affaticamento procedurale. A suo avviso dovrebbe essere un momento nel quale il comune, crea un elemento di valutazione aggiuntiva che la norma urbanistica potrebbe non dare appieno, e che può dispiegare la propria utilità in un atto di pianificazione e di governo dei territori.

Rispetto alla questione sollevata sulla concertazione, indica la volontà di attenersi alla formulazione che risulta indicata nel regolamento, senza ulteriori modifiche.

In conclusione indica che il testo verrà riformulato con parziale accoglimento delle osservazioni presentate in occasione di questo incontro. Esso verrà poi verificato in Giunta, dove potrebbe subire stralci e/o integrazioni di alcune discipline. Qualora residuassero elementi di diversa lettura, indica che i componenti del Tavolo avranno modo di intervenire e sollecitare ulteriori riflessioni durante il percorso che avrà luogo in Consiglio Regionale.

#### **STEFANO ROMAGNOLI -DIRIGENTE REGIONE TOSCANA**

Raccomanda che eventuali osservazioni scritte pervengano il più velocemente possibile perché confida di sottoporre il testo alla Giunta il prossimo 29 gennaio o al massimo il 1 febbraio.